

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

OGGETTO: Elezione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) Approvazione modalità di elezione

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm., recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale prevede: a) che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma 2); b) che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante della sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno (comma 4);

Visto l'articolo 12 del Contratto Collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale di data 27 ottobre 2009, il quale prevede: a) che in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, il personale del Consiglio regionale nomina un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) (comma 1); b) che il R.L.S. è scelto con elezione diretta da parte del personale fra una rosa di candidati indicati dalle Organizzazioni sindacali. Il voto è limitato ad un solo nominativo (comma 2); c) che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dura in carica quattro anni (comma 5);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 348 di data 14 maggio 2018, con la quale è stato approvato lo schema contenente le modalità di elezione dei rappresentanti del personale per la sicurezza, comprensivo del calendario delle operazioni elettorali, per l'anno 2018;

Considerato che in data 24 giugno 2022 scade il mandato quadriennale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

Dato atto che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza attualmente in carica è la Signora Barbara Andreatta, nominata in data 1 febbraio 2021 per subentro al Signor Rudolf Piger;

Ritenuto di approvare le modalità di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, confermando nell'impianto complessivo quelle stabilite con la citata deliberazione n. 348 di data 14 maggio 2018;

Ritenuto di attivare la procedura per la nomina del Rappresentante suindicato, di modo che la stessa possa avere effetto dalla scadenza della precedente;

Ritenuto di dover provvedere, per motivi di necessità ed urgenza, con decreto del Presidente, in attesa della sua ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza nella sua prossima seduta:

decreta

1. di approvare le modalità di elezione della/del Rappresentante del Personale per la Sicurezza come definite nel testo allegato, costituente integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che le modalità di cui al punto 1 sono valide fino a successiva modifica;

3. di disporre che lo scrutinio dei voti raccolti per l'elezione del Rappresentante del Personale per la Sicurezza per il periodo 2022-2026 avvenga al più tardi il 22 giugno 2022;
4. di incaricare il Vicesegretario generale dell'adozione degli atti necessari per la nomina del rappresentante dei lavoratori secondo la procedura approvata e nel rispetto della scadenza sopra indicata;
5. di sottoporre il presente provvedimento all'esame dell'Ufficio di Presidenza per la ratifica nella prossima seduta.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale Trentino - Alto Adige, ai sensi dell'art. 7 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s.m.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso, ai sensi degli artt. 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE
- Josef Noggler -
(firmato digitalmente)

SV/nd

MODALITA' DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA

1. Sono elettrici/elettori ed eleggibili tutti i dipendenti del Consiglio regionale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del giorno antecedente quello fissato per le operazioni di scrutinio.

2. I candidati sono designati dalle organizzazioni sindacali.

Ogni organizzazione sindacale può designare fino a due rappresentanti.

Le candidature possono essere presentate presso l'Ufficio Affari legali del Consiglio regionale almeno 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di scrutinio.

La candidatura deve essere sottoscritta dal candidato, per accettazione, e dal rappresentante sindacale.

3. Ogni elettore ha diritto ad esprimere un solo voto mediante apposizione sulla scheda di un segno nella casella riportante il nominativo del candidato prescelto.

4. Ai dipendenti del Consiglio regionale è trasmesso il seguente materiale elettorale: schede, buste bianche, buste sulle quali deve essere indicato il nome e cognome dell'elettore.

La scheda votata deve essere introdotta dall'elettore nella busta bianca priva di indicazioni, la quale, sigillata, è introdotta nella busta sulla quale va indicato il nome e cognome dell'elettore stesso. Tali buste devono essere trasmesse all'Ufficio Affari legali del Consiglio regionale entro la data prevista dall'Amministrazione.

5. Le operazioni di scrutinio sono eseguite dal Vicesegretario generale o da suo delegato, assistito da un addetto dell'Ufficio Affari legali. Le operazioni hanno inizio con la verifica dei soggetti votanti mediante annotazione nell'apposito elenco dei nominativi indicati sulle buste pervenute. Segue l'apertura delle buste contrassegnate dal nominativo del soggetto votante, con estrazione delle buste bianche anonime, che rimangono sigillate, contenenti le espressioni

EINZELVORSCHRIFTEN FÜR DIE WAHL DER SICHERHEITSPRECHER DES PERSONALS

1. Wahlberechtigt und wählbar sind alle Bediensteten des Regionalrates, die planmäßig und außerplanmäßig eingestuft sind und am Tag vor der Stimmzählung im Dienst stehen.

2. Die Kandidaten werden von den Gewerkschaften namhaft gemacht.

Jede Gewerkschaft kann bis zu 2 Kandidaten namhaft machen.

Die Kandidaturen können beim Regionalrat - Amt für Rechtsangelegenheiten mindestens 10 Tage vor dem für die Stimmzählung festgelegten Termin übermittelt werden.

Die Kandidatur ist vom Kandidaten zur Annahme und vom Gewerkschaftsvertreter zu unterzeichnen.

3. Jeder Wähler darf nicht mehr als eine Stimme abgeben. Auf dem Stimmzettel muss er den Namen des gewählten Kandidaten ankreuzen.

4. Den Bediensteten des Regionalrates wird nachstehendes Wahlmaterial ausgehändigt: Stimmzettel, weiße Umschläge, Umschläge, auf denen der Vor- und Zuname des Wählers anzugeben ist.

Der Wähler muss den Stimmzettel in den weißen Umschlag ohne Anschrift einfügen, diesen schließen und in den Umschlag geben, auf dem der Vor- und Zuname des Wählers anzugeben ist. Die Umschläge sind innerhalb des von der Verwaltung vorgesehenen Datums an das Amt für Rechtsangelegenheiten des Regionalrates zu übermitteln.

5. Die Stimmzählung wird vom Vizeregensekretär oder einem von ihm Beauftragten mit der Unterstützung eines Bediensteten des Amtes für Rechtsangelegenheiten durchgeführt. Zunächst werden die Wähler überprüft, indem die Namen auf den abgegebenen Umschlägen auf der entsprechenden Liste notiert werden. Anschließend werden die mit dem Namen des Wählers versehenen Umschläge geöffnet und die darin enthaltenen anonymen Umschläge

di voto. Si procede, quindi, all'eliminazione delle buste aperte e alla raccolta in unico contenitore delle buste bianche anonime. Si procede quindi all'apertura delle buste bianche anonime e alla riproduzione su apposite tabelle di scrutinio dei voti ottenuti dalle/dai candidati.

In caso di parità di voti ottenuti, hanno precedenza i candidati aventi la maggiore anzianità di servizio; a parità di anzianità di servizio si terrà conto della maggiore età.

Terminate le operazioni di scrutinio viene proclamata la persona eletta.

Alle operazioni elettorali può partecipare un rappresentante per ogni organizzazione sindacale.

6. Le schede votate sono conservate presso l'Ufficio Affari legali del Consiglio regionale per il periodo di elezione, decorso il quale sono distrutte.
7. Nel caso in cui, in esito alla procedura elettorale, non venga eletto alcun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è promossa una nuova elezione che dovrà concludersi entro due mesi dalla data dello scrutinio.
8. Nel caso in cui non pervengano candidature entro la scadenza stabilita, è subito fissata una nuova scadenza per lo stesso scopo in modo che i tempi di elezione del Rappresentante non superino di due mesi quelli originariamente previsti.

mit den Stimmabgaben entnommen, wobei diese verschlossen bleiben. Die geöffneten Umschläge werden daraufhin entsorgt und die anonymen Umschläge werden in einem einzigen Behälter gesammelt. Anschließend werden die anonymen Umschläge geöffnet und die von jedem Kandidaten erhaltenen Stimmen auf eigens hierfür vorgesehenen Stimmzählungstabellen vermerkt.

Bei Stimmgleichheit werden die Kandidaten, die ein höheres Dienstalter haben, und bei gleichem Dienstalter die älteren Bediensteten gewählt.

Nach der Stimmzählung wird der Name des Gewählten verkündet.

An der Stimmzählung kann ein Vertreter pro Gewerkschaft teilnehmen.

6. Die abgegebenen Stimmzettel werden beim Amt für Rechtsangelegenheiten des Regionalrates für die Dauer der Wahl aufbewahrt und anschließend vernichtet.
7. Wird im Rahmen des Wahlverfahrens kein Sicherheitssprecher des Personals gewählt, findet innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der Stimmzählung eine neue Wahl statt.
8. Sollten innerhalb der festgesetzten Frist keine Kandidaturen eingehen, wird unverzüglich eine neue Frist für denselben Vorgang festgesetzt, so dass die für die Wahl des Sicherheitssprechers erforderliche Zeit die ursprünglich festgesetzte Frist um nicht mehr als zwei Monate überschreitet.